



Data di pubblicazione: 07/08/2020

Nome allegato: *Det, RS30.387.2020 del 07.08.2020.pdf*

CIG: 76334466E9 (Lotto 1); 763346134B (Lotto 2); 7633472C5C (Lotto 3); 7633488991 (Lotto 4); 76334981D4 (Lotto 5);

Nome procedura: *Procedura aperta in più lotti di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, volta all'affidamento del servizio di pulizia spazi comuni, camere, rifacimento letti, lavanderia e guardaroba presso i Convitti "Principe di Piemonte" di Anagni (FR) (Lotto 1) CIG 76334466E9, "Luigi Sturzo" di Caltagirone (CT) (Lotto 2) CIG 763346134B, "Santa Caterina" (AR) (Lotto 3) CIG 7633472C5C, "Regina Elena" di Sansepolcro (AR) (Lotto 4) CIG 7633488991 e "Convitto Unificato" di Spoleto (PG) (Lotto 5) CIG 76334981D4.*

DETERMINAZIONE RS30/ 387 /2020 del 07 / 08 /2020

OGGETTO: Servizio di pulizia spazi comuni, camere, rifacimento letti, lavanderia e guardaroba presso il Convitto "Principe di Piemonte" sito in Anagni (FR) (Lotto 1) (CIG: 76334466E9) – Attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19 del contratto, con contestuale avvio dell'interpello ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 20 del contratto.

IL DIRETTORE CENTRALE

- VISTA** la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;
- VISTA** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- VISTA** la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
- VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005;
- VISTO** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Istituto, adottato con determinazione presidenziale n. 119 del 25 ottobre 2019;
- VISTO** il messaggio Hermes n. 4642 del 12 dicembre 2019, con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di livello dirigenziale generale;
- VISTA** la determinazione 147 del 11 dicembre 2019, con la quale il Dott. Maurizio Emanuele Pizzicaroli è stato nominato Direttore centrale della Direzione centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con il quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020, con il quale è stato nominato il Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- VISTO** il DPCM del 16 dicembre 2019 di nomina del Consiglio di amministrazione dell'INPS;
- VISTO** il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Istituto 2019-2021, adottato con determinazione presidenziale n. 2 del 16 gennaio 2019;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 31 del 30 dicembre 2019, con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio preventivo

finanziario generale di competenza e cassa ed economico patrimoniale generale dell'INPS per l'esercizio 2020;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «*Codice dei Contratti Pubblici*»;

VISTA la determinazione n. RS 30/443/2018 del 27 settembre 2018, con la quale è stata autorizzata l'indizione di una procedura aperta di carattere comunitario per l'affidamento triennale del servizio di pulizia spazi comuni, camere, rifacimento letti, lavanderia e guardaroba presso i Convitti "Principe di Piemonte" sito in Anagni (FR) (Lotto 1) (CIG: 76334466E9), "Luigi Sturzo" di Caltagirone (CT) (Lotto 2) (CIG: 763346134B), "Santa Caterina" (AR) (Lotto 3) (CIG: 7633472C5C), "Regina Elena" di Sansepolcro (AR) (Lotto 4) (CIG: 7633488991) e "Convitto Unificato" di Spoleto (PG) (Lotto 5) (CIG: 76334981D4);

VISTO il verbale n. 9 del 13 febbraio 2019, relativo alle operazioni di gara inerenti al Lotto 1, dal quale risulta che gli operatori economici concorrenti si sono collocati in graduatoria come segue:

Graduatoria	
1	Se.GI. SRL
2	Servizi Generali S.r.l.
3	Consorzio Pulinissa Sicilia
4	RTI Consorzio Stabile Europeo/Sogesi

VISTA la determinazione n. RS 30/314/2019 del 22 maggio 2019, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione del Lotto 1 in favore di Se.GI. SRL;

VISTA la determinazione n. RS 30/600/2019 del 08 ottobre 2019 con la quale è stata disposta la decadenza dall'aggiudicazione in favore di Se.GI. SRL, in quanto sono state riscontrate carenze circa il possesso dei requisiti di ordine generale, con particolare riferimento all'art. 80, comma 5, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016, e la contestuale nuova aggiudicazione in favore del secondo classificato, Servizi Generali S.r.l.;

VISTO il contratto stipulato in data 20 gennaio 2020 con la suddetta società, di durata triennale, con decorrenza dal 1° febbraio 2020, per un importo massimo pari ad € 859.187,20, al netto dell'IVA, degli oneri di sicurezza e dell'opzione di rinnovo, da determinarsi, ai sensi dell'art. 7 del contratto, come di seguito specificato:

Descrizione	Valore in euro (IVA esclusa)
Servizi di pulizia superfici coperte (€* mq* mese)	1,94
Servizi di pulizia superfici scoperte (€* mq* mese)	0,37
Servizio di lavanderia (canone mensile)	5.508,10

PRESO ATTO che Servizi Generali S.r.l. risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte in relazione alla regolare esecuzione del servizio, anche ai sensi degli artt. 4 e 6 del contratto, avendo essa disposto, del tutto

immotivatamente, l'interruzione del servizio di pulizia oggetto di affidamento, pur a seguito della richiesta di ripresa dello stesso da parte dell'Istituto, come di seguito rappresentato:

- con nota prot. INPS.7080.20/07/2020.0019538, il DEC ha contestato a Servizi Generali S.r.l. l'interruzione del servizio in ragione dell'assenza dei lavoratori e della mancata sostituzione degli stessi entro il termine di 24 ore, così come intimato alla società;
- constatata la perdurante interruzione del servizio, con nota prot. INPS.7080.22/07/2020.0019833, il RUP ha intimato alla società di garantire, senza ulteriori indugi e nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali, la ripresa del predetto servizio che, specie alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, appare assolutamente essenziale ai fini della tutela della salute pubblica, con l'esplicito avvertimento che, in mancanza di riattivazione del servizio entro il termine di 15 giorni, avrebbe costituito motivo di applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19, comma 1, lett. l), del contratto e di conseguente segnalazione all'A.N.AC.;
- con successiva nota prot. INPS.7080.23/07/2020.0019921, a seguito della comunicazione dell'USB di Frosinone relativa allo stato di agitazione sindacale per mancanza di quanto necessario al personale per lo svolgimento del servizio, dando atto della perdurante sospensione del servizio, il RUP ha intimato alla società di adottare tutte le misure necessarie al fine di scongiurare lo sciopero delle maestranze, dovendo, altresì, garantire, entro le successive 24 ore, l'erogazione dei servizi essenziali minimi indispensabili per evitare il protrarsi dei disagi sottesi all'interruzione di un pubblico servizio, pena l'esecuzione in danno e l'addebito della spesa eccedente la quota trattenuta, salva ogni altra ragione o azione ai sensi dell'art. 21 del Capitolato;
- nonostante lo spirare del termine di 15 giorni di cui alla succitata nota prot. INPS.7080.22/07/2020.0019833, Servizi Generali S.r.l. non ha ripreso con regolarità ad eseguire il servizio, né ha fornito alcun riscontro a giustificazione dei propri inadempimenti;

TENUTO CONTO

che l'inadempimento alla riattivazione del servizio si connota per la particolare gravità, specie alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, che rende tanto più essenziale, ai fini della tutela della salute pubblica, il ripristino di condizioni igienico-sanitarie adeguate degli ambienti del Convitto, anche in considerazione del fatto che gli stessi ospitano, principalmente, soggetti minori di età;

VERIFICATO

che la mancata ripresa del servizio nel termine sopra indicato rileva ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. l), del contratto, ai sensi del quale «*Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi: l) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Istituto*»;

DATO ATTO

altresì, che l'esecuzione dei servizi ad opera di Servizi Generali S.r.l. è stata connotata da ripetute violazioni in materia di trattamento retributivo del

proprio personale dipendente, in violazione degli obblighi di correttezza retributiva su di essa gravanti, come risulta dalle seguenti circostanze:

- con nota prot. INPS.7080.21/03/2020.008412 della FISASCAT-CISL di Frosinone e nota prot. INPS.7080.27/03/2020.0008708 della USB di Frosinone, le anzidette Organizzazioni Sindacali hanno comunicato la mancata corresponsione delle retribuzioni relative al mese di febbraio 2020 da parte della Servizi Generali S.r.l. nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio, e richiesto alla Stazione Appaltante l'attivazione del pagamento in surroga ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 24 del contratto;
- con nota prot. INPS.7080.31/03/2020.0008866, la Direzione Regionale Lazio ha formalmente contestato a Servizi Generali S.r.l. la violazione dell'obbligo di correttezza retributiva relativamente al mese di febbraio 2020, diffidando la società – ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e ss. del c.c. – a provvedere a tali pagamenti entro il termine di 15 giorni, con l'avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, la Stazione Appaltante avrebbe disposto il pagamento diretto ai lavoratori delle retribuzioni arretrate. Inoltre, la Direzione Regionale Lazio ha specificato che, in caso di reiterata inadempienza, si sarebbe valutata l'applicazione della clausola risolutiva espressa per violazione del requisito di correttezza retributiva di cui all'art. 19, comma 1, lett. d), del contratto, con conseguente segnalazione all'A.N.AC.;
- stante il perdurante inadempimento della società ai propri obblighi retributivi, l'Istituto ha provveduto ad attivare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 24 del contratto – il pagamento diretto in surroga delle retribuzioni arretrate relativamente al mese di febbraio 2020;
- a seguito della denuncia, da parte della FISASCAT-CISL Frosinone, dell'inadempimento di Servizi Generali S.r.l. al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente relativamente ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, con nota prot. INPS.7080.03/07/2020.0018214, la Direzione Regionale Lazio, ha diffidato nuovamente la società ad adempiere al pagamento entro 15 giorni, con l'avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, la Stazione Appaltante avrebbe disposto il pagamento diretto ai lavoratori delle retribuzioni carenti, oltreché valutato l'attuazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19, lett. d), del contratto con conseguente segnalazione all'ANAC;
- decorso infruttuosamente il suddetto termine, il RUP con nota prot. INPS.7080.23/07/2020.0019920, nel difetto di collaborazione dell'appaltatore, ha provveduto a richiedere alle Organizzazioni Sindacali FISASCAT-CISL Frosinone e USB Frosinone la documentazione necessaria per l'attivazione del pagamento in surroga delle suddette retribuzioni, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 24 del contratto;
- con nota prot. INPS.0017.30/07/2020.0101550, la FISASCAT- CISL Frosinone ha ribadito che i lavoratori non hanno percepito le retribuzioni dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020;

- ad oggi, anche a seguito dell'ultimativa diffida ad adempiere di cui alla nota prot. INPS.7080.22/07/2020.0019833 del 22 luglio 2020, Servizi Generali S.r.l. non ha provveduto a corrispondere, ai propri lavoratori, quanto dovuto a titolo di retribuzione per le suddette mensilità;

TENUTO CONTO

inoltre che l'esecuzione del servizio ad opera di Servizi Generali S.r.l. è stata connotata da ripetute violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di obblighi relativi al mantenimento dei livelli di servizio e dei livelli occupazionali, come emerge dai fatti di seguito elencati:

- con comunicazione del 16 giugno 2020, il DEC, riscontrata la carenza presso il Convitto dei materiali necessari all'espletamento del servizio e di dispositivi di protezione individuale (DPI), ha sollecitato a Servizi Generali S.r.l. l'integrazione urgente degli stessi;
- in ragione del mancato riscontro di Servizi Generali S.r.l. alla suddetta comunicazione, con nota prot. INPS.7080.24/06/2020.0016968, il RUP ha formalmente diffidato Servizi Generali S.r.l. a fornire i suddetti prodotti entro il termine di 48 ore, pena l'addebito dei costi relativi all'acquisto degli stessi, nonché l'applicazione delle penali contrattualmente previste. Contestualmente, è stato richiesto alla società di trasmettere il protocollo attuativo delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, nonché di indicare i propri recapiti, risultando essa irraggiungibile agli indirizzi in possesso dell'Istituto;
- con nota prot. INPS.7080.03/07/2020.0018213, il DEC ha contestato a Servizi Generali S.r.l. la fornitura insufficiente dei prodotti necessari all'espletamento del servizio e dei DPI, richiedendone l'integrazione, e ha le richieste, rimaste inevase, di trasmettere il protocollo attuativo delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, nonché di indicare i propri recapiti, entro il termine di 48 ore;
- con nota prot. INPS.7080.10/07/2020.0018806 della FISASCAT-CISL Frosinone e nota prot. INPS.7080.20/07/2020.0019569 della USB Frosinone, è stato comunicato alla Direzione Regionale Lazio che i lavoratori si sono trovati nell'impossibilità di garantire lo svolgimento del servizio stante la perdurante carenza di materiali necessari per garantire il rispetto dei parametri previsti dal protocollo di sicurezza anti-contagio da COVID-19. Al contempo, le suddette rappresentanze sindacali hanno dichiarato la convocazione dello sciopero delle maestranze impiegate a causa, *inter alia*, del perdurare del mancato pagamento delle retribuzioni;
- con nota prot. INPS.7080.20/07/2020.0019538, il DEC ha ulteriormente contestato alla Servizi Generali S.r.l. la mancata integrazione del materiale necessario all'esecuzione del servizio, senza che la società abbia fornito alcun riscontro in merito;
- con nota prot. INPS.7080.07/07/2020.0018454, a seguito di segnalazione pervenuta da FISASCAT- CISL Frosinone, il RUP ha contestato alla Servizi Generali S.r.l. la disattesa applicazione della clausola sociale nei confronti di una lavoratrice in forza presso l'operatore economico uscente, in violazione di quanto previsto all'art. 13 del capitolato e all'art. 3, comma 3, del contratto, nonché ai sensi

dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016;

- con nota prot. INPS.0017.30/07/2020.0101550, la FISASCAT- CISL Frosinone ha ribadito che i lavoratori non sono stati dotati dei DPI previsti per legge, né di quantità adeguate di materiali per lo svolgimento delle normali attività lavorative;
- ad oggi, anche a seguito delle plurime contestazioni dell'Istituto e dell'ultimativa diffida ad adempiere di cui alla nota prot. INPS.7080.22/07/2020.0019833, Servizi Generali S.r.l. non ha provveduto a dotare i propri dipendenti dei DPI previsti per legge, né dei materiali necessari all'esecuzione delle attività lavorative, né peraltro ha fornito riscontro alla richiesta di applicazione della clausola sociale, di trasmissione del protocollo di sicurezza anti-contagio da COVID-19 e dei recapiti del referente dell'appaltatore per il contratto in oggetto;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, risulta il perdurante inadempimento di Servizi Generali S.r.l. non solo alla ripresa del servizio, ma anche agli obblighi su di essa incombenti in materia di trattamento retributivo e di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di mantenimento dei livelli di servizio e dei livelli occupazionali;

VERIFICATO che la violazione dei suddetti obblighi da parte di Servizi Generali S.r.l. assume rilievo anche ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. d) ed e), del contratto, secondo cui «*Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi: d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore; e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti*»;

TENUTO CONTO che, in considerazione delle circostanze sopra richiamate, risulta evidente la sussistenza, per Servizi Generali S.r.l., di problematiche di tipo tecnico-organizzativo e/o economico-finanziario, che hanno impedito la regolare ripresa del servizio nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali, dando luogo all'immotivata e non annunciata interruzione del servizio, nonché alle ripetute violazioni in materia di trattamento retributivo e di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di mantenimento dei livelli di servizio e dei livelli occupazionali;

PRESO ATTO che, a maggior riprova delle difficoltà in cui incorre Servizi Generali S.r.l., rileva la circostanza che, *medio tempore*, sono stati notificati all'Istituto molteplici atti di pignoramento, in qualità di terzo pignorato, nell'ambito di procedure esecutive avviate dai creditori insoddisfatti di Servizi Generali S.r.l. stessa, per un importo pari a circa € 186.822,15;

DATO ATTO che, in ottemperanza ai principi di correttezza e buona fede, Servizi Generali S.r.l. avrebbe dovuto comunicare all'Istituto la sussistenza delle suddette problematiche, costituendo la relativa omissione circostanza tale da compromettere il rapporto di fiducia con la società;

VISTO l'art. 19, comma 1, del contratto, ai sensi del quale lo stesso si risolve immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., *inter alia*, nei seguenti casi:

- mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Istituto (lett. l);
- violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti (lett. e);
- violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore (lett. d);

VISTO l'art. 19, comma 3, del contratto, a mente del quale, in tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, l'Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice;

PRESO ATTO dell'inutile decorso del termine di 15 giorni assegnato a Servizi Generali S.r.l. con nota prot. INPS.7080.22/07/2020.0019833 del 22 luglio 2020 per la ripresa del servizio nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali, e la mancata allegazione di motivate giustificazioni dell'operatore nel suddetto termine;

RAVVISATA pertanto la necessità di dichiarare, come richiesto dal RUP e dalla Direzione regionale Lazio, la risoluzione di diritto del contratto stipulato con Servizi Generali S.r.l., ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. l), e), e d) del contratto medesimo, e di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del contratto stesso, all'incameramento della garanzia prestata da Servizi Generali S.r.l. ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, nonché alla segnalazione all'A.N.AC.;

VISTI l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 20, comma 1, del Contratto, ai sensi dei quali la Stazione Appaltante, in caso di risoluzione contrattuale, procede ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta;

DATO ATTO che l'offerta economica prodotta dall'operatore originariamente aggiudicatario appare congrua anche in relazione alle attuali condizioni di mercato, con conseguente rispondenza dell'attingimento in graduatoria ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione pubblica;

VISTO il verbale n. 9 del 13 febbraio 2019, in base al quale l'operatore da interpellare in prima istanza è il Consorzio Pulinissa Sicilia, risultato terzo in graduatoria;

DATO ATTO che l'importo complessivo e presuntivo della eventuale nuova aggiudicazione, per il periodo complessivo, è pari ad euro 711.216,07 (euro settecentoundicimiladuecentosedici/07), IVA esclusa, di cui IVA pari ad euro 156.467,53;

VISTA la relazione del RUP di cui alla nota prot. INPS.7080.24/07/2020.0020028, contenente la proposta di risoluzione del contratto in ragione dei molteplici inadempimenti di Servizi Generali S.r.l., come sopra rappresentati;

VISTA la nota prot. INPS.7080.29/07/2020.0020394 con la quale il RUP ha reiterato la necessità di procedere con le clausole di risoluzione espressa di cui all'art 19, comma 1, lett. l), e), e d), del contratto;

VISTA la nota prot. INPS.7080.07/08/2020.0021079, con la quale il RUP, riscontrato l'infruttuoso spirare del termine di cui alla succitata nota prot. INPS.7080.22/07/2020.0019833 del 22 luglio 2020, ha ulteriormente confermato la necessità di procedere con la risoluzione ai sensi del succitato art 19, comma 1, lett. l), e), e d), del contratto;

VISTA la relazione di sintesi dell'intera vicenda predisposta dall'area competente;

DETERMINA

- di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto stipulato in data 20 gennaio 2020 con Servizi Generali S.r.l., risultata aggiudicataria del Lotto 1 (CIG: 76334466E9) della gara indetta con determinazione n. RS 30/443/2018 del 27 settembre 2018, avente ad oggetto il servizio di pulizia spazi comuni, camere, rifacimento letti, lavanderia e guardaroba presso il Convitto "Principe di Piemonte" sito in Anagni (FR), ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. l), e), e d), del contratto medesimo, per mancata cessazione dell'inadempimento e mancato ripristino della regolarità del servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Istituto (lett. l), per violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti (lett. e) e per violazione del requisito di correttezza e regolarità retributiva (lett. d);
- di dare mandato al RUP affinché proceda:
 - ai sensi dell'art. 19, comma 3, del contratto, all'incameramento della garanzia prestata da Servizi Generali S.r.l. ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, nonché alla segnalazione all'A.N.AC. e agli ulteriori adempimenti correlati all'adozione del presente provvedimento;
 - ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 20, comma 1, del contratto, ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, e in prima istanza il Consorzio Pulinissa Sicilia, risultato terzo graduato, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta;
- di procedere, con separato provvedimento, in caso di positivo esperimento della procedura di interpello, all'aggiudicazione del servizio in favore dell'operatore in graduatoria che abbia aderito alla relativa chiamata, conferendo mandato al RUP per l'espletamento delle conseguenti formalità;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Istituto, ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Direttore centrale

Maurizio Emanuele Pizzicaroli

Firmato digitalmente da

MAURIZIO EMANUELE PIZZICAROLI

CN = PIZZICAROLI
MAURIZIO EMANUELE
C = IT